



Università degli Studi di Messina
Prot.n. <u>54569</u>
Del <u>27/10/2011</u>
Tit/Cl <u>I / 1</u> Partenza
Circolare n. <u>37 / 2011</u>

*Università degli Studi di Messina*

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di Spesa  
Ai Segretari amministrativi dei dipartimenti e  
dei centri.

Alla Direzione Bilancio e Finanze  
Area Ragioneria  
Area Fiscale, Previdenza e Tesoreria

Alla Direzione Appalti, servizi e patrimonio

Alla Direzione Personale e AA.GG.  
Area Stipendi e trattamenti pensionistici

All'Area servizi tecnici

e, p.c. Al Magnifico Rettore  
Al Collegio dei Revisori dei Conti

LORO SEDI

Oggetto: Circolare n. 45/E dell'Agenzia delle Entrate. Aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21 per cento. Art. 2 commi da 2-bis a 2-quater, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

La circolare in oggetto è finalizzata a chiarire le modalità operative di applicazione della nuova aliquota IVA introdotta dall'art. 2 commi da 2-bis a 2-quater, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Pertanto, ad integrazione delle indicazioni esposte nella circolare direttoriale n. 31 del 7.10.2011, si richiamano brevemente le problematiche interpretative di rilevante interesse per le Università, affrontate nella circolare in parola, rinviando, per un approfondimento dell'argomento trattato, al testo della stessa che si riporta in allegato.

Il momento di effettuazione dell'operazione.

La nuova aliquota si applica per le operazioni effettuate a decorrere dal 17 settembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione). Il momento

di effettuazione delle operazioni deve essere individuato, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni di beni nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili; per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione e per le prestazioni di servizi nel momento del pagamento del corrispettivo.

Nell'ipotesi in cui, anteriormente al verificarsi degli eventi che realizzano il fatto generatore dell'imposta (consegna del bene, pagamento del corrispettivo) venga emessa fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo, è previsto dall'art. 6, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972, che l'operazione si consideri effettuata, limitatamente all'importo pagato o fatturato, alla data della fattura o del pagamento.

#### Fatture ad esigibilità differita.

Il quinto comma dell'art. 6 D.P.R. n. 633/1972, al fine di evitare che il fornitore debba diventare debitore del tributo prima di avere incassato l'importo dell'operazione, prevede che, nelle cessioni di beni e nelle prestazioni di servizi a favore dello Stato e di altri enti pubblici, tra i quali le Università, l'imposta divenga esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

Per tali cessioni, il comma 2-quater dell'art. 2 del decreto legge in oggetto ha stabilito che l'aumento dell'aliquota IVA non si applichi alle operazioni per le quali entro il 16 settembre sia stata emessa e registrata la fattura, ancorché non sia stato ancora pagato il corrispettivo.

La previsione sembra subordinare l'applicazione dell'aliquota del 20 per cento alla circostanza che la fattura emessa entro il 16 settembre sia stata entro tale data anche annotata nel registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972.

Un'interpretazione letterale del richiamato comma 2-quater dell'art. 2 – sostiene l'Agenzia delle Entrate – porrebbe gli enti pubblici in una condizione peggiore rispetto a quella riservata agli altri cessionari o committenti, in quanto il regime dell'esigibilità differita rinviava al momento del pagamento del corrispettivo soltanto l'esigibilità del tributo ma non il momento di effettuazione dell'operazione, che è quello ordinario previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Pertanto il richiamato comma 2-quater dell'art. 2 deve essere letto nel senso di ritenere sufficiente, per consentire l'applicazione dell'aliquota del 20 per cento, che sia stata emessa la fattura entro il 16 settembre.

La circolare fornisce, inoltre, indicazioni per le modalità di calcolo dell'imposta nel commercio al minuto, per la correzione degli errori e la regolarizzazione delle fatture erroneamente emesse con la minore aliquota del 20 per cento, e si sofferma sull'applicazione dell'aliquota relativa ad erogazioni di acqua, luce, gas e simili.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Avv. Giuseppe Cardile

R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo

